

Cremona, li 30/12/2021

DECRETO N. 800 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto: D.LGS. 152/2006 - APPROVAZIONE PROGETTO, AUTORIZZAZIONE APPRONTAMENTO ED ESERCIZIO IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI - MESSA IN RISERVA, RECUPERO, TRATTAMENTO PER RECUPERO - DITTA EREDI CATTANEO GIUSEPPE DI CATTANEO RICCARDO S.R.L. - COMUNE DI CREDERA RUBBIANO

IL DIRIGENTE SUPPLENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- la Delibera del Presidente n.196 del 22/12/2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio sino al 31/12/2021;
- il D.D.P. 254 del 12/04/2021 in materia di delega temporanea di funzioni;

PRESO ATTO delle funzioni amministrative spettanti alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione rifiuti;

ACQUISITO che con nota prot. 38471 del 21/06/2021 risulta pervenuta in atti comunicazione di avvenuto deposito in piattaforma «Procedimenti e Servizi» di Regione Lombardia di un'istanza di modifica di autorizzazione per impianto di gestione rifiuti (messa in riserva, recupero, trattamento per recupero) da parte della ditta Eredi Cattaneo Giuseppe di Cattaneo Riccardo S.r.l., con sede in Credera Rubbiano, via E. Mattei, 5, relativamente all'insediamento sito in Credera Rubbiano, via E. Mattei, 5;

ATTESA l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli Uffici, dalla quale risulta, in ultima sintesi, che:

- la ditta è attualmente titolare, relativamente all'impianto di Credera Rubbiano, via E. Mattei, 5, di autorizzazione per l'attività di messa in riserva, recupero, trattamento per recupero di rifiuti non pericolosi, principalmente a generale matrice metallica, rilasciata con D.D.P. 446 del 17/04/2015, modificata successivamente con D.D.P. 1031 del 23/12/2016, con D.D.P. 720 del 26/10/2018 (corretto con D.D.P. 30 del 17/01/2019) e con D.D.P. 535 del 03/09/2021 (nullaosta); vi è stata inoltre variazione con D.D.P. 749 del 02/11/2017. La scadenza dell'autorizzazione è al 16/04/2025;
- la configurazione dell'impianto disposta con D.D.P. 720/2018 non risulta essere stata oggetto di comunicazione di fine lavori di approntamento da parte della ditta entro i termini indicati nel medesimo provvedimento di modifica autorizzazione (un anno dal 26/10/2018 - termine pertanto già scaduto). La gestione dei rifiuti dovrebbe essere quindi attualmente condotta nell'ambito ed in compatibilità con quanto previsto dagli atti di autorizzazione precedenti il D.D.P. 720/2018;
- l'intervento di modifica (che si considera valere in rapporto alla situazione ante rilascio del D.D.P. 720/2018) risulterebbe relativo a:
 - ridefinizione dell'utilizzo delle aree;
 - nuovi rifiuti ed aumento delle quantità di rifiuti movimentabili in generale;
 - aumento dei quantitativi di stoccaggio rifiuti;
 - sostituzione della pressa-cesoia con diverso modello;
 - modifica dei limiti allo scarico in fognatura delle acque di dilavamento piazzale;
- il nuovo lay-out dell'impianto riporta lo scambio di posizione di alcune delle aree non coperte per la collocazione dei rifiuti e delle attività sugli stessi svolte. Si terrebbe conto delle determinazioni in merito alla diversa collocazione dell'area di rifornimento carburante (la ditta ha prodotto la relativa SCIA

presentata ai VV.d.F.) e comunque le diverse aree presentano le medesime caratteristiche costruttive e presidi già oggetto di esame in sede autorizzativa. Non vi sono nuove strutture o occupazione di aree esterne al perimetro già autorizzato;

- è introdotto lo stoccaggio di nuovi rifiuti, che sono derivanti da costruzione e demolizione e rifiuti biodegradabili non putrescibili. Per tali stoccaggi è previsto utilizzo di cassonetti. Per le nuove matrici non appaiono necessitare presidi fisici ulteriori rispetto a quelli in essere, anche perché non soggetti a ulteriori operazioni di gestione;
- nel complesso si passa per la messa in riserva da 788,4 m³ (pari a 1.747 t) a 883,4 m³ (determinato corrispondere, per proporzionalità sui dati di movimentazione, a 1.652 t), pertanto con incremento volumetrico pari a circa il 12%: secondo quanto fissato dal D.D.G. 6907/2011, questo determina di per sé la necessità di una modifica sostanziale dell'autorizzazione;
- con l'incremento della messa in riserva la ditta va ad effettuare una ricognizione circa la movimentazione di rifiuti ritenuta congrua alla propria attività, fissandola in 11.465 t/anno (in luogo delle precedenti 9.650 t/anno), fatte corrispondere a 5.634 m³/anno;
- dovrebbero rimanere inalterate le potenzialità di trattamento già autorizzate per operazioni R4 (146 t/giorno), mentre risulta invece incrementata la potenzialità per operazioni R12 (da 8.865 a 9.380 t/anno). A tale proposito viene evidenziato come le massime potenzialità dell'impianto siano individuate in R4 194,4 t/giorno e R12 200 t/giorno, ma considerando 12 ore/giorno lavorative in luogo di 24: non è stato possibile verificare quali fossero le indicazioni a suo tempo fornite in sede di verifica di assoggettabilità a V.I.A. circa il periodo di attività da considerare;
- relativamente alle operazioni R4 la ditta indica di pervenire alla generazione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto solo relativamente alle fattispecie normate dai Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013;
- la riduzione volumetrica dei V.F.U. bonificati in ingresso avviene con la pressa in dotazione; è fatto osservare che l'intervento determina la sussistenza dell'operazione R12 per il rifiuto in questione (il quale pertanto non sarebbe assoggettato a sola messa in riserva);
- sono riportate limitazioni per rifiuti fatti corrispondere a taluni codici EER; non appare ripresa la precedente limitazione inerente la provenienza dei rifiuti di imballaggi, della quale è ritenuto debba tenersi comunque conto;
- viene sostanzialmente indicato che laddove con le operazioni di selezione/cernita/riduzione volumetrica non si pervenga a rifiuti che abbiano idonee caratteristiche per perdere tale qualifica, allora l'operazione verrà qualificata come R12, altrimenti come R4; parimenti è indicato che la destinazione dei rifiuti è verificata dopo l'accettazione ("I rifiuti successivamente vengono riverificati e stoccati nelle apposite aree e/o contenitori per il successivo avvio a recupero presso l'impianto stesso o in alternativa presso altri impianti"). Su tale aspetto è fatto osservare che la determinazione delle operazioni cui avviare il rifiuto deve essere preventivamente prevista, in quanto da indicare sui FIR che fin dall'inizio accompagnano il trasferimento del rifiuto (eventuali lotti sottoposti ad operazioni R4 e che non abbiano acquisito corrette caratteristiche devono risultare rifiuti prodotti da tale operazione, peraltro incidendo sull'efficienza della stessa);
- viene esplicitamente indicato che per i rifiuti da imballaggi "l'impresa effettua servizio di raccolta presso aziende sparse sul territorio, non contemplando la raccolta degli urbani", mentre che i C.E.R. 2001xx possono derivare dalle piazzole di raccolta degli urbani (ma non dalle raccolte porta-a-porta e limitatamente a frazioni non soggette alla produzione di colaticci e odori molesti);
- in tema di accettabilità dei rifiuti, sono espresse perplessità relativamente a come è indicato essere gestite verifiche da effettuarsi dopo l'avvenuta accettazione. Gli uffici evidenziano che la "accettazione con riserva" non appare pertinente alla disciplina del FIR. Se necessitano verifiche successive allo scarico in sito può essere posticipata l'accettazione ad avvenuta verifica (ovviamente ragionando su un caso di non accettabilità del carico tout-court e non di un caso di parziale accettabilità, ovvero di riscontro della presenza di elementi estranei occultati al momento dell'accettazione, che possono comunque rientrare nel computo dei rifiuti separati in sede di trattamento, laddove i rifiuti siano da avviare ad operazioni R12 o R4 interne all'insediamento);
- è fatto osservare che relativamente alla sostituzione della pressa-cesoia, si è già provveduto con recente D.D.P. 535 del 03/09/2021 alle necessarie determinazioni di idoneità;
- in materia di monitoraggi, è previsto unicamente il controllo delle acque allo scarico; non vi sono nuovi elementi relativamente ad interventi di ripristino a fine esercizio;
- è presente valutazione paesistica di cui alla D.G.R. 11045 del 08/11/2002, dalla quale non traspaiono necessità di particolari mitigazioni;
- l'intervento non risulta da assoggettare al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 (Autorizzazione Integrata Ambientale), non rilevandosi pertinenti attività. A tale proposito, atteso essere ricomprese in autorizzazione operazioni R12 (selezione/cernita) che possono interessare matrici potenzialmente combustibili (imballaggi in legno e misti), si riscontra esplicitazione che i rifiuti ottenuti sono da destinarsi a successive fasi di recupero di materia;
- l'intervento risulta non soggetto alle procedure di cui al Titolo III della parte II del D.Lgs. 152/2006 (nota prot. 18704 del 13/03/2018);

- non si riscontra completa valutazione in ordine alla localizzazione ex P.R.G.R., in quanto già oggetto di verifica in relazione ai precedenti provvedimenti;
- l'originaria autorizzazione ha sostituito anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, circa la quale nulla è riportato nell'istanza;
- per quanto attiene lo scarico in pubblica fognatura devono essere acquisite le determinazioni del competente Ufficio d'Ambito;

Le risultanze dell'esame hanno rilevato che non risultano esservi elementi ostativi al rilascio dei necessari provvedimenti, salva la definizione di alcuni dati da introdurre in autorizzazione, facendo osservare che:

- debba essere prevista una copertura dei rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso (collocati in cassoni);
- opportuno l'allontanamento nel più breve tempo possibile dei rifiuti al C.E.R. 200201 e loro copertura;

RILEVATO che l'intervento non risulta da assoggettarsi alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 (per l'impianto vi è già stato pronunciamento di non assoggettabilità a V.I.A. con D.D.P. 242/2014 e D.D.P. 270/2014 e le modifiche introdotte non introducono maggiori impatti);

INDIVIDUATO che ai sensi di quanto disposto con D.D.G. 6907 del 25/07/2011 le modifiche richieste si configurano come varianti sostanziali in quanto:

- varianti che comportano un aumento di potenzialità di trattamento o di stoccaggio superiore o uguale al 10 % di quella dell'autorizzazione originaria (considerando la sommatoria delle eventuali successive varianti);
- varianti che comportano una prima sostituzione di altre autorizzazioni (in realtà nel caso in argomento si tratta di modifica di altra autorizzazione);

VALUTATE le risultanze della conferenza ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di cui al verbale prot. 77244 del 03/12/2021, ove, acquisiti elementi integrativi dal soggetto interessato, si esprime generale parere favorevole con le seguenti particolari prescrizioni:

- previsione di una copertura dei rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso (collocati in cassoni);
- allontanamento nel più breve tempo possibile dei rifiuti al C.E.R. 200201 e loro copertura;
- esclusione della gestione di rifiuti provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani (con particolare riferimento a raccolte che comprendano contenitori per liquidi).
- necessità di porre comunque in essere accurati esami visivi da parte di personale esperto (ovverossia attenzionato sulla problematica), il quale in caso di dubbio dovrà inviare i rifiuti ad analisi;
- stoccaggio di rifiuti da costruzione/demolizione e di rifiuti biodegradabili provenienti da giardini ed imballaggi in plastica in cassoni dotati di copertura (anche telo impermeabile), al fine di contenere la possibile diffusione di emissioni odorigene e polveri.

Sono altresì state acquisite i contenuti per la modifica dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;

REPUTATA la necessità, in relazione agli esiti sopra specificati, dell'assunzione dell'atto con il quale si disponga la revoca del D.D.P. 720/2018 (e relativa rettifica ex D.D.P. 30/2019), ormai obsoleto, e di approvazione del progetto ed autorizzazione alla modifica dell'impianto e dell'esercizio di attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01" e riscontrato pertanto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che il soggetto da autorizzare deve prestare a favore della Provincia è determinato in € 36.797,99 ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 883,4 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo impianto entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 15.602,61;
- operazioni di recupero (R4, R12) di un quantitativo massimo di 100.000 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 21.195,38;
- possibilità di riduzione del 40% in caso di impresa certificata ISO 14001:2004;
- possibilità di riduzione del 50% in caso di impresa registrata EMAS (ex regolamento CE 1221/2009);

RITENUTO di procedere al rilascio della modifica di autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 riguardo all'autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura, nonché di fare salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti interessati, nonché i diritti di terzi;

RISCONTRATO l'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

ATTESTA, come da dichiarazione agli atti, in qualità di responsabile del procedimento e del provvedimento finale, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 7 - Obbligo di astensione (art.7 del Codice generale DPR n° 62/2013) del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,

approvato con atto del Presidente n. 206 del 29/11/2021. A tal fine si informa che l'istruttore della pratica è Danio Campolunghi;

DECRETA

1. di revocare il D.D.P. 720 del 26/10/2018 e relativa rettifica ex D.D.P. 30 del 17/01/2019;
2. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di approvare e disporre a favore di
soggetto: **Eredi Cattaneo Giuseppe di Cattaneo Riccardo S.r.l.**
codice fiscale: **01096250194**
sede legale: **Credera Rubbiano, via E. Mattei, 5**
insediamento: **Credera Rubbiano, via E. Mattei, 5**
la modifica dell'autorizzazione già rilasciata con D.D.P. 446 del 17/04/2015, modificata successivamente con D.D.P. 1031 del 23/12/2016, e con D.D.P. 535 del 03/09/2021 (nullaosta) e variata con D.D.P. 749 del 02/11/2017, relativa all'impianto di gestione rifiuti esistente presso l'insediamento suindicato, attraverso l'introduzione delle seguenti ulteriori variazioni del provvedimento:
 - al punto 1 le parole "di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento" sono sostituite dalle parole "di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento";
 - gli Allegati A e C sono sostituiti rispettivamente dagli Allegati A e C inseriti nel presente provvedimento e del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - è sostituita la Tavola 1 con la Tavola 1 allegata al presente provvedimento;
 - è inserita la Tavola 2 allegata al presente provvedimento.Rimane immutato quanto non esplicitamente modificato dal presente atto;
3. di stabilire, attesa la natura delle modifiche introdotte, il termine di 1 anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per l'ultimazione dei lavori di adeguamento dell'impianto e la comunicazione della stessa a questa Provincia. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'autorizzazione.
Nel periodo intercorrente tra il rilascio del presente provvedimento e l'avvio dell'esercizio secondo la nuova configurazione autorizzata, la ditta potrà comunque continuare l'attività già legittimata dal previgente assetto autorizzativo (ex D.D.P. 446 del 17/04/2015 e relative successive modifiche sopra riportate), ma solamente laddove possibile e limitatamente a quanto compatibile ed in conformità all'organizzazione, ai presidi ed alle cautele definiti dallo stesso;
4. di mantenere la scadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti al 16/04/2025, ricordando che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni da tale scadenza (pertanto entro il 18/10/2024). Il soggetto autorizzato (nella persona del legale rappresentante) deve trasmettere a questa Provincia, entro il termine di 90 giorni prima di ogni scadenza del contratto di locazione cui è legata la disponibilità dell'insediamento (pertanto con primo termine utile il 02/08/2023), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 445/2000) con la quale si attesta l'avvenuto rinnovo (tacito od esplicito) della locazione stessa, indicandone la successiva data di scadenza. Laddove muti la tipologia di disponibilità ne deve essere data parimenti comunicazione alla Provincia entro 30 giorni. In caso di inottemperanza, la validità dell'autorizzazione all'esercizio di attività di gestione rifiuti decade unitamente alla scadenza della locazione della quale non è stato comunicato il rinnovo;
5. di far presente che:
 - è fatta riserva di eventuale diverso pronunciamento in ordine a configurabilità dei trattamenti e classificazione dei materiali generati;
 - il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relativamente a:
 - autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs. 152/2006.I relativi termini di scadenza rimangono allineati a quelli dell'autorizzazione alla gestione rifiuti;
 - sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative (in particolare laddove non richiesta/prevista sostituzione nell'ambito del procedimento per il presente provvedimento), nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Rimangono invariati, rispetto alle specifiche determinazioni di legge, gli obblighi che intervengono in virtù delle autorizzazioni sostituite secondo quanto indicato all'alinea precedente. Sono fatti salvi i diritti di terzi;
6. di determinare in € 36.797,99 l'ammontare totale della garanzia finanziaria da presentare alla Provincia di Cremona, relativo a:
 - messa in riserva (R13) di massimo 883,4 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo impianto entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 15.602,61;
 - operazioni di recupero (R4, R12) di un quantitativo massimo di 9.580 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 21.195,38.

Resta ferma l'applicabilità delle seguenti riduzioni, laddove dimostrata sussistenza a tale diritto:

- del 40% in caso di impresa certificata ISO 14001:2015 (la garanzia passa ad € 22.078,79);
- del 50% in caso di impresa registrata EMAS - ex Regolamento CE 1221/2009 (la garanzia passa ad €18.399,00);

In conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004, il soggetto autorizzato è tenuto a presentare la garanzia finanziaria alla Provincia, per l'accettazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della richiesta avanzata dalla stessa. In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino al 16/04/2026 e provvista di autentica notarile di firma del legale rappresentante dell'ente garante.

Laddove applicate le suindicate riduzioni, il soggetto autorizzato ha l'obbligo di presentare alla Provincia di Cremona, senza ritardo e secondo il caso, attestazione annuale della validità della registrazione EMAS od i successivi rinnovi della certificazione ISO 14001:2015 ottenuti, ovvero di presentare alla Provincia, per la relativa accettazione, nuova garanzia finanziaria senza le corrispondenti riduzioni.

In caso di inadempienza del soggetto autorizzato relativamente a quanto disposto dal presente punto, ovvero in caso la garanzia portata in atti sia difforme da quanto definito con D.G.R. n. 19461/2004, il presente provvedimento può essere revocato;

7. di disporre che:

- ai fini degli adempimenti di cui al punto 6, i contenuti del presente atto vengano comunicati al soggetto interessato;
- il presente atto venga notificato al soggetto interessato:
 - Eredi Cattaneo Giuseppe di Cattaneo Riccardo S.r.l. (pec eredicattaneo@ticertifica.it) ed i relativi contenuti trasmessi per informazione a:
 - Regione Lombardia (pec ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it);
 - Comune di Credera Rubbiano (pec comune.crederarubbiano@pec.regione.lombardia.it);
 - Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona (pec atocremona@pec.it);
 - A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona (pec dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);
 - Gestore del Servizio Idrico Integrato (pec padania_acque@legalmail.it);
 - Prefettura di Cremona (pec protocollo.prefcr@pec.interno.it);
 - Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale per l'economia circolare (attraverso l'apposito portale REcer <https://www.monitorpiani.it>);
- il soggetto autorizzato è tenuto ad esibire il presente provvedimento unitamente al D.D.P. 446/2015 e s.m.i..

IL DIRIGENTE SUPPLENTE DEL SETTORE
(D.ssa Barbara Pisaroni)
DDP 254/2021

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia

Soggetto : Eredi Cattaneo Giuseppe di Cattaneo Riccardo S.r.l. -
Sede legale : Credera Rubbiano, via E. Mattei, 5 -
Ubicazione impianto : Credera Rubbiano, via E. Mattei, 5 -

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

- 1.1 La superficie totale dell'insediamento, in locazione, è di circa 8.000 m² (interamente dedicati alla gestione rifiuti), censita al NCTR del Comune di Credera Rubbiano al foglio n. 5 mappale 447 ed è inserita in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune, è risultata essere classificata come "Ambito consolidato industriale Artigianale".
- 1.2 Vengono effettuate operazioni di:
- R13: messa in riserva di rifiuti non pericolosi destinati a recupero nel medesimo insediamento o presso terzi;
 - R4: trattamento di recupero rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto con matrice metallica;
 - R12: trattamento rifiuti non pericolosi finalizzato alla preparazione per successive operazioni di recupero;
- (riferimenti all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006).
- 1.3 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (come da planimetria Tavola 1 allegata):
- a) SETTORE AREA A.0 - dedicato alle fasi di ispezione ed accettazione (150 m²); area scoperta nei pressi dell'ingresso all'impianto, ospita l'impianto di pesatura mezzi ed il portale per il controllo radiometrico;
 - b) SETTORE AREA A.01 – conferimento dei rifiuti (260 m²); è collocata su platea pavimentata in cemento scoperta;
 - c) SETTORE AREA A.02 – specifico conferimento di RAEE (7 m²); area collocata all'interno dell'esistente capannone;
 - d) SETTORI AREE A.1 ÷ A.4 - messa in riserva di rifiuti non pericolosi da trattare in sito e fuori sito, in cumuli e/o contenitori posti in capannone;
 - e) SETTORE AREA A.5 - messa in riserva di rifiuti non pericolosi da trattare in sito e fuori sito; cumuli su platea pavimentata parte posta sotto tettoia;
 - f) SETTORI AREE A.6 E A.7 - messa in riserva in cumuli di rifiuti costituiti da imballaggi di legno e misti su platea scoperta, aree di circa 75 + 75 m², pavimentate in cemento con idonea pendenza per la raccolta delle acque. I medesimi settori vengono utilizzati per il trattamento dei rifiuti stessi (operazione R12);
 - g) SETTORI AREE A.8, A.8a, A.8b, A.9, A.9a, A.10, A.10a, A.11, A.12, A.13 - messa in riserva di rifiuti non pericolosi da trattare in sito o avviare presso terzi, in cumuli, cassonetti e/o cassoni su platea pavimentata in cemento scoperta, area totale circa 1.455 m², dotata di griglia (verso il perimetro esterno dell'insediamento) di raccolta acque da avviare allo scarico previo trattamento. Sono così distribuite le diverse matrici: A.8, A.8a e A.8b metalli ferrosi (500+110+120 m²), A.9 e A.9a metalli non ferrosi 220+35 m²), A.10 carcasse veicoli fuori uso (160 m²), A.10a motori da carcasse VFU (25 m²), A.11 pneumatici fuori uso (20 m²), A.12 carta, plastica e legno (135 m²); A.13 inerti e sfalci da cantieri edili (130 m²). Il settore A10 può essere utilizzato per la riduzione volumetrica delle carcasse VFU;
 - h) SETTORE AREA B.0 - trattamento metalli mediante cernita manuale (155 m²); pavimentata in cemento e collocata sotto tettoia;
 - i) SETTORE AREA C.1- trattamento cavi elettrici (160 m²) collocata in capannone; presenti un premacinatore (Guidetti PMG 400) ed un separatore cavi elettrici (granulatore Guidetti SINCRO EKO 415);
 - j) SETTORE AREA C.2 - trattamento metalli; collocata su platea in cemento scoperta, in area di circa 290 m², ove è altresì collocata una pressa-cesoia (TAURUS BLULINE ACH873);
 - k) SETTORE AREA D.0 - deposito dei materiali prodotti dai trattamenti ed in attesa di verifica di conformità (410 m²); su platea in cemento scoperta;
 - l) SETTORE AREA D.1 - deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) generati dai trattamenti effettuati in sito e costituiti da metalli non ferrosi (150 m²); collocata in parte nord del capannone;
 - m) SETTORE AREA D.2 - deposito degli EoW generati dai trattamenti effettuati in sito e costituiti da metalli ferrosi (470 m²); collocata su platea in cemento scoperta;
 - n) SETTORE AREA D.3 - deposito degli EoW generati dai trattamenti effettuati in sito e costituiti da metalli ferrosi (205 m²); collocata su platea in cemento scoperta;
 - o) SETTORE AREA D.4 – deposito degli EoW generati dai trattamenti effettuati in sito e costituiti da metalli non ferrosi (240 m²); collocata su platea in cemento scoperta;

- p) SETTORE AREA D.5 – deposito degli EoW generati dai trattamenti effettuati in sito e costituiti da metalli ferrosi (30 m²); collocata su platea in cemento scoperta;
- q) SETTORE AREA D.6 – deposito degli EoW generati dai trattamenti effettuati in sito e costituiti da metalli non ferrosi (55 m²); collocata su platea in cemento scoperta;
- r) SETTORE AREA D.7 – deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in sito (75 m²); collocata su platea in cemento sotto tettoia.

Le principali strutture esistenti sono costituite da capannone interamente tamponato (ospitante i settori A.02, A.1, A.2, A.3, A.3a, A.4, C.1, D.1) e da una tettoia in appoggio allo stesso (ospitante i settori A.5-parte, A.8b, B.0 e D.7). Completano l'impianto locali ad uso uffici/servizi/magazzino (palazzina di circa 130 m² su due piani), aree di transito (pavimentate in cemento ed in generale non deputate al deposito di rifiuti, ma al solo transito dei mezzi di movimentazione degli stessi).

La dotazione dell'impianto comprende inoltre 2 ragni meccanici, 1 carrello elevatore con forche a sbalzo (muletto manitou), 1 pistola analizzatrice per la determinazione di metalli ed altri elementi, 1 rilevatore portatile per il controllo radiometrico, una pesa manuale, un locale pesa, minuteria.

Completano l'insediamento un'area per il rifornimento carburante (collocata nella parte centrale dell'insediamento) ed un'area adiacente all'ingresso, usata per il deposito di cassoni vuoti. L'insediamento è interamente recintato con muro prefabbricato di circa 2 m e con schermatura arborea nella direzione sud-est.

I trattamenti esperiti presso l'impianto sono costituiti da interventi a secco che consistono nella selezione e cernita dei rifiuti (per la separazione di frazioni per tipologia merceologica e/o l'eliminazione di sostanze indesiderate), attraverso movimentazione degli stessi manuale e/o mediante macchine operatrici (eventualmente provvedendo a processazione a mezzo pressa-cesoia o premacinatore e granulatore), nonché nel controllo/verifica dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto. Per le carcasse di veicoli è prevista la possibilità di riduzione volumetrica mediante pressa-cesoia.

Le capacità massime indicate in relazione ai trattamenti, come definite in D.D.P. 242 del 25/09/2014, risultano essere R12 200 t/giorno, R4 194,4 t/giorno; la nuova dotazione determina la seguente distribuzione:

- selezione e cernita rifiuti misti: 5,6 t/giorno;
- riduzione volumetrica in pressa-cesoia: 14 t/h;
- granulazione e macinatura cavi con separazione matrici: 0,2 t/h.

1.4 I rifiuti gestibili nell'impianto, secondo le diverse operazioni, sono individuati in Allegato A.1, ove è riportata altresì la collocabilità ai diversi settori.

1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto è indicato nella tabella che segue:

Tipologia	Pericoloso	Movimentazione massima [t]	
		annuale	giornaliera
Totale rifiuti	no	11.465	150

sono considerati 250 giorni/anno lavorativi;

1.6 Il quantitativo massimo di rifiuti per lo svolgimento delle operazioni di stoccaggio è pari a:

Operazione	R	Pericolosi	Destinazione	Quantità massima	
				[m ³]	[t]
messa in riserva	R13	no	trattamento in sito o altro sito	730	1.655
messa in riserva	R13	no	trattamento in altro sito	153,4	237
Totale				883,4	1.892

distribuito nei settori indicati nella tabella in Allegato A.1 e come da valori massimi indicati di seguito:

Settore	Superficie [m ²]	Quantità massime stoccaggio		Operazioni previste	Tipologia rifiuti (C.E.R.)	Pericoloso	Modalità stoccaggio
		[m ³]	[t]				
A.1	230	10	20	R13	160118, 160216, 170411	no	cumuli
A.2	16	20	40	R13	100501, 120103, 120104, 120199, 150104, 160118, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	no	cumuli, cassoni, cassonetti, contenitori vari
A.3	90	30	60	R13	160214, 160216, 200136	no	contenitori o pallet

Settore	Superficie	Quantità massime stoccaggio		Operazioni previste	Tipologia rifiuti (C.E.R.)	Pericoloso	Modalità stoccaggio
	[m ²]	[m ³]	[t]				
A.3a	15	0,4	2	R13	160801	no	cassoni
A.4	195	40	100	R13	100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160116, 160117, 160122, 170405, 191001, 191202, 200140	no	cumuli, cassoni
A.5	85	20	50	R13	100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160116, 160117, 160122, 170405, 191001, 191202, 200140	no	cumuli, cassoni
A.6	75	45	90	R13	150106	no	cumuli
A.7	75	20	20	R13	150103	no	cumuli
A.8	500	285	712,5	R13	100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160116, 160117, 160122, 170405, 191001, 191202, 200140	no	cumuli, cassoni
A.8a	110	60	150	R13	100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160116, 160117, 160122, 170405, 191001, 191202, 200140	no	cumuli, cassoni
A.8b	120	60	150	R13	100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160116, 160117, 160122, 170405, 191001, 191202, 200140	no	cumuli, cassoni
A.9	220	105	210	R13	100501, 120103, 120104, 120199, 150104, 160118, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	no	cumuli, cassoni, cassonetti, contenitori vari
A.9a	35	25	50	R13	100501, 120103, 120104, 120199, 150104, 160118, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	no	cumuli, cassoni, cassonetti, contenitori vari
A.10	160	25	25	R13	160106	no	cumuli
A.10a	25	15	37,5	R13	100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160116, 160117, 160122, 170405, 191001, 191202, 200140	no	cumuli, cassoni
A.11	20	10	10	R13	160103	no	cassoni
A.12	135	53	85	R13	020104, 070213, 120105, 150101, 150102, 150105, 150107, 150203, 160119, 160120, 170201, 170202, 170203, 191204, 191205, 191207, 200101, 200102, 200138, 200139	no	cassoni e contenitori in metallo
A.13	130	60	80	R13	170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170802, 170904, 200102, 200201	no	cassoni e contenitori in metallo
Totale		883,4	1.892,0				

Le capacità massime di stoccaggio sopra riportate devono ritenersi comunque comprensive di qualsivoglia materiale presente negli specifici settori, indipendentemente dalla sua qualificazione o meno come rifiuto, ovvero se presente in deposito (a qualunque titolo) o in trattamento. Sono fatte salve eventuali ulteriori limitazioni operative ai sensi di quanto previsto al successivo punto 3.3, ovvero, in carenza di queste, dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi: matrici di plastica 5 t, matrici di carta 5 t, matrici di legno 5 t, matrici in tessuto 5 t, matrici di gomma e pneumatici 10 t, cavi elettrici isolati 10 t.

1.7 Il quantitativo complessivo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento è determinato nella tabella che segue:

Tipologia (C.E.R.)	oPericolos	Potenzialità massima		Operazioni previste
		[t/anno]	[t/giorno]	
metalli	no	8.500	104	R4 ^(*)

Tipologia (C.E.R.)	pericoloso	Potenzialità massima		Operazioni previste
		[t/anno]	[t/giorno]	
(100299, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 160116, 160117, 160118, 160122, 170401, 170402, 170405, 170407, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140)				
cavi elettrici (160118, 160216, 170411)	no	200	1	R4
Totale operazioni R4		8.700	105	
metalli (100299, 100501, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 160106, 160116, 160117, 160118, 160122, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140)	no	8.500	25	R12 ^(*)
Imballaggi misti (150106)	no	800	10	R12
imballaggi in legno (150103)	no	80		R12
Totale operazioni R12		9.380	35	
Totale trattabile		9.580	140	
Nota: ^(*) operazioni alternative per la matrice in generale				

sono considerati 250 giorni/anno lavorativi.

1.8 Sono prescritti al soggetto autorizzato:

- realizzazione e manutenzione di segnaletica chiaramente visibile (orizzontale e/o verticale) atta ad individuare i settori di cui sopra, laddove i relativi perimetri siano fisicamente non altrimenti inequivocabilmente distinguibili in sito;
- mantenimento del mascheramento dell'impianto lungo il perimetro sud-est.

2. PRESCRIZIONI

2.1 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il soggetto autorizzato deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche ed i requisiti dei rifiuti interessati (formulario di identificazione o documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti ed eventuali risultanze analitiche), secondo quanto definito in Allegato A.3.

I rifiuti in ricezione all'impianto e relativi a codici C.E.R. che non individuano con sufficiente precisione la natura del rifiuto stesso potranno essere accettati solo se riportata in annotazione ai formulari di identificazione (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) apposita ed esaustiva descrizione (con indicazione della matrice interessata e coerentemente con le eventuali limitazioni fissate in Allegato A.1).

Per i rifiuti ai C.E.R. 150203, 160214, 160216, 160801, 170107, 170302, 170411, 170802, 170904, 191207, 200136, 200138 nonché per i rifiuti ai C.E.R. 160122, (cosiddetti "codici specchio") deve esservi caratterizzazione del rifiuto in ingresso come non pericoloso mediante apposita verifica, in coerenza con le modalità indicate dal Decreto direttoriale 9 agosto 2021, n. 47. Parimenti per i C.E.R. 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 160106, 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407 deve essere verificata l'assenza di residui di sostanze pericolose o la contaminazione da tali sostanze.

Laddove prevista specifica limitazione di accettabilità (al successivo punto 2.2), deve esservi appropriata verifica di conformità dei rifiuti, in particolare per quelli da avviare a successivo recupero con produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti in riferimento alle specifiche norme ed autorizzazioni che fissano disposizioni e prescrizioni in materia (es. D.M. 05/02/1998, D.M.161/200 o D.M. 269/0225 e s.m.i.).

I RAEE accettabili all'impianto devono essere rifiuti non pericolosi e rientrare tra le apparecchiature indicate in Allegato III al D.Lgs. 49/2014 ai punti 4 (apparecchiature di grandi dimensioni), 5 (apparecchiature di piccole dimensioni), 6 (piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni), salve le esclusioni previste al successivo punto 2.2.

I rifiuti metallici ed i RAEE in ingresso devono comunque essere oggetto di apposito controllo di verifica della radioattività con apposita strumentazione. I riscontri dei rilievi radiometrici effettuati devono essere riportati in annotazione al corrispondente formulario di identificazione rifiuti (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei

rifiuti) di accompagnamento del carico.

I rifiuti costituiti da carcasse di veicoli fuori uso possono provenire esclusivamente da soggetti autorizzati alle attività di centro raccolta veicoli fuori uso e non devono presentare materiali o sostanze il cui allontanamento è previsto nell'ambito delle fasi di messa in sicurezza e di promozione del riciclaggio di cui al D.Lgs. 209/2003.

Attenzione deve essere posta ai rifiuti maggiormente strutturati (es. RAEE, VFU bonificati e non, serbatoi, pneumatici, ingombranti) attraverso ispezione visiva atta a verificare l'assenza di condizioni pregiudizievoli per il trattamento cui possono essere destinati, escludere la presenza di componenti pericolose e/o la collocazione di sostanze e materiali estranei allo specifico rifiuto, in coerenza con attività ed obiettivi cautelativi definiti dalla presente autorizzazione.

Devono essere posti in essere accurati esami visivi da parte di personale esperto (attenzionato sul tema rifiuti, in particolare per quanto riguarda l'amianto): in caso di dubbi derivanti da tali verifiche i rifiuti dovranno essere sottoposti ad analisi.

Le verifiche in sito inerenti l'accettabilità dei rifiuti devono essere esperite presso le aree deputate al conferimento degli stessi all'impianto. Possono essere precedute da una fase di omologa (la cui documentazione deve essere tenuta nell'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo), che consiste in un appropriato studio delle caratteristiche e provenienza dei rifiuti ed atta a verificarne la compatibilità con l'impianto autorizzato ed a stabilire successivi riscontri da effettuarsi in fase di accettazione, nonché eventuali ulteriori condizioni di fornitura.

La documentazione utilizzata (es. schede delle verifiche esperite, analisi, rapporti) inerente l'accettabilità dei rifiuti acquisiti deve essere tenuta unitamente al formulario di identificazione rifiuti (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti).

2.2 Non possono essere accettati e gestiti:

- rifiuti con codice C.E.R. diverso da quanto indicato attraverso il punto 1.4 e l'Allegato A.1 (considerando altresì le eventuali ulteriori limitazioni esplicitate);
- rifiuti radioattivi ai sensi del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101
- rifiuti contenenti concentrazioni di inquinanti non compatibili con le operazioni autorizzate ed i materiali od i rifiuti da ottenere, in funzione della tipologia di trattamento prevista e della successiva destinazione attesa (in particolare se consistente in recupero con cessazione della qualifica di rifiuto e comunque per quanto riguarda le sostanze indicate all'Allegato IV al Regolamento UE 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/06/2019);
- RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono, sostanze/componenti pericolose, fibre ceramiche, sorgenti luminose, tubi catodici e/o fluidi/liquidi di ogni tipo, componenti di cui al punto 4.2 dell'Allegato VII al D.Lgs. 49/2014;
- rifiuti contenenti amianto;
- rifiuti allo stato liquido o fangoso, rifiuti impregnati di liquidi o che presentano percolamenti/perdite di liquidi, rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti;
- (limitatamente ai rifiuti destinati ad operazioni di recupero R4 da effettuarsi in sito) rifiuti metallici con requisiti non conformi a quanto definito, per le pertinenti tipologie, dai Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, secondo la specifica destinazione;
- rifiuti destinati ad operazioni R4 in sito e costituiti da miscele di rifiuti aventi anche un solo componente non conforme secondo gli alinea precedenti;
- rifiuti codificati al capitolo 1912 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti, derivanti da stoccaggio e per i quali in sito siano previste sole operazioni di messa in riserva.

Non è prevista acquisizione all'impianto di rifiuti pericolosi.

Non possono essere accettati in ingresso carichi non compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio.

2.3 Lo scarico dei rifiuti deve avvenire presso le aree deputate al conferimento degli stessi (come individuate al punto 1.3), separatamente e non direttamente su matrici eventualmente già presenti, così da consentire la diretta verifica della costituzione del singolo carico anche ai fini dell'accettabilità dei rifiuti: un controllo visivo del rifiuto dovrà comunque essere effettuato durante le operazioni di scarico; solo successivamente si provvederà alla collocazione in stoccaggio o trattamento, ovvero al ricarico dei rifiuti non accettabili sul mezzo di conferimento per il loro allontanamento.

È ammessa in sede di conferimento la mera separazione di frazioni evidentemente estranee al rifiuto interessato, laddove non siano richiesti interventi di particolare complessità o effettivi trattamenti chimici/fisici, ed ai soli fini della non accettazione (quindi al respingimento) delle frazioni medesime.

I rifiuti possono permanere nelle aree di conferimento per i tempi strettamente necessari alle verifiche richieste e quindi essere poi sollecitamente collocati nelle apposite aree di stoccaggio o trattamento. Le aree di conferimento possono ospitare complessivamente un quantitativo di rifiuto massimo pari al conferibile giornaliero (previsto al punto 1.5). Non deve comunque esservi commistione dei rifiuti scaricati e/o da verificare con quelli già in stoccaggio.

- 2.4 Qualora il carico di rifiuti sia respinto (per qualunque motivo ed anche solo parzialmente), il gestore dell'impianto è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro 24 ore, trasmettendo altresì copia del formulario di identificazione (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) interessato.
- 2.5 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 07/01/1998, n. 36. Nei settori di deposito dei rifiuti sono prescritte le seguenti ulteriori modalità di gestione:
- per la messa in riserva (R13) nell'impianto, i rifiuti depositati, in cumuli o contenitori, devono appartenere al medesimo C.E.R., matrice costitutiva (laddove separata all'origine), tipologia di provenienza e caratteristiche eventualmente previste per l'avvio ad operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto (in sito o presso terzi, in base alle relative autorizzazioni al recupero), essere distinti con riguardo ai materiali da recuperare, alla tipologia di recupero e/o alla destinazione (distinguendo tra quelli da trattare in sito o meno e con riguardo alle specifiche autorizzazioni dei destinatari);
 - i RAEE devono essere mantenuti distinti con riguardo alla tipologia di apparecchiatura e pertanto al successivo intervento cui possono essere destinati. Devono essere mantenuti integri e con modalità tali da non danneggiarli creando pericolo o causando il rilascio di sostanze nell'ambiente;
 - i diversi cumuli di rifiuti omogenei e/o lotti di rifiuti (se in contenitori), realizzati come indicato agli alinea precedenti e collocati in un medesimo settore devono essere mantenuti ordinati e comunque fisicamente separati (anche mantenendo corridoi per accesso pedonale ed ispezione e per facilitare interventi per operazioni di emergenza); tutti i contenitori devono essere direttamente raggiungibili e contraddistinti da etichettatura;
 - sono ammesse operazioni di solo stoccaggio (R13) unicamente per i rifiuti che non sono conferiti all'impianto per essere ivi trattati; parimenti possono essere assoggettati ad operazioni R4 o R12 solamente i rifiuti che pervengono all'impianto per lo svolgimento di tali operazioni e non per essere solo stoccati;
 - presso le specifiche aree devono essere riportate le indicazioni (mediante cartelli e/o etichettatura chiaramente visibile e distinguibile) dei C.E.R. dei rifiuti in effettivo deposito, che permettano l'identificazione dei singoli cumuli o contenitori o lotti (i rifiuti di un singolo lotto devono essere mantenuti raggruppati tra loro). In particolare i contenitori di rifiuti sono opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti una sigla di identificazione;
 - i rifiuti potranno essere collocati in un'area precedentemente oggetto di deposito rifiuti, o materiali, o trattamento rifiuti con diversa matrice solo dopo che vi sia stato sgombero e pulizia dalle diverse matrici presenti in precedenza;
 - lo stoccaggio in contenitori sovrapposti non deve superare i tre piani/livelli; i depositi dei rifiuti in cumuli non devono superare i 3 m di altezza (5 m per i rifiuti a matrice metallica); comunque per i depositi deve essere mantenuta altezza commisurata alla tipologia di rifiuti e compatibile con la loro stabilità e con la funzione di mitigazione/presidio di muri/schermi/cordolature perimetrali o di contenimento eventualmente adottati/previsti, e deve esservi realizzazione in modo da evitare in ogni caso fuoriuscite dai settori/box di competenza;
 - lo stoccaggio deve avvenire comunque in condizioni tali (per costituzione e modalità di deposito) da evitare rilascio di colaticci, deflazione eolica, innesco di fenomeni di fermentazione od altre trasformazioni, o comunque causa di formazione di odori. Rifiuti da costruzione/demolizione, rifiuti biodegradabili provenienti da giardini ed imballaggi in plastica vanno stoccati in cassoni dotati di copertura (anche telo impermeabile - i rifiuti biodegradabili devono essere allontanati al più presto). I rifiuti a ridotta pezzatura e soggetti a possibile deflazione eolica devono essere collocati in contenitori da mantenersi chiusi/coperti (coperture non fisse dovranno essere comunque mantenute installate ed operative) e non in cumuli all'aperto. Dev'essere garantita la stabilità dei depositi realizzati;
 - deve essere mantenuta adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili e tra queste e quelle di trattamento;
 - devono essere preservate le qualità dei rifiuti messi in riserva al fine di non pregiudicare il successivo recupero;
 - gli pneumatici fuori uso devono essere collocati in cassoni, con riparo dagli agenti atmosferici mediante copertura (anche con teli mobili) e periodica disinfestazione;
 - per i rifiuti al C.E.R. 200201 (sfalci e potature), i relativi depositi dovranno essere appositamente gestiti per favorirne l'aerazione: a tal fine per i rifiuti più problematici (erba e fogliame) dovrà comunque esservi l'avvio all'impianto di recupero presso terzi entro un massimo di 15 giorni (in luogo di quanto disposto al punto 2.7);
 - laddove utilizzati, i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento

e svuotamento;

- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

I settori dedicati allo stoccaggio rifiuti non possono avere altro utilizzo non previsto nel presente provvedimento.

- 2.6 Per i rifiuti in ingresso oggetto delle operazioni previste deve essere indicato sui registri di carico e scarico rifiuti tenuti dal soggetto autorizzato, come annotazione sui movimenti di carico, il settore di collocazione (come individuato al precedente punto 1.3, e dettagliato in accordo con l'Allegato A.1).
- 2.7 I rifiuti in ingresso o prodotti, collocati in messa in riserva, devono essere avviati ad ulteriori operazioni di recupero, ovvero essere conferiti a soggetti che ne effettuano recupero, entro sei mesi dall'accettazione degli stessi all'impianto o dalla produzione.
- 2.8 Atteso esservi utilizzo misto per i diversi settori, cioè l'effettuazione di diverse operazioni di recupero ed eventuali fasi connesse, è ribadito l'obbligo di provvedere, per ogni lotto di rifiuti/materiali presenti, a circoscrivere e rappresentare senza ambiguità la fase della gestione corrispondente ed i C.E.R./materiali interessati, mediante cartelli e/o altra appropriata segnaletica, mantenendo fisica distinzione tra i diversi lotti presenti; le aree interessate potranno essere utilizzate per una singola fase in corso (pertanto diverse fasi/operazioni possono avvenire solo alternativamente su una medesima area). I rifiuti potranno essere collocati nelle aree da deputarsi al trattamento esclusivamente nell'ambito delle fasi dello stesso (laddove un lotto sia fisicamente in trattamento non è richiesta segnalazione di tale fase: possono essere considerate sussistenti fasi di trattamento rifiuti solamente se le stesse sono effettivamente e materialmente in corso - pertanto tali interventi non devono essere protratti senza motivo; se sospesi o differiti, i relativi rifiuti devono essere posti in condizioni di appropriato stoccaggio e quindi opportunamente segnalata tale condizione ed i rifiuti interessati, come già sopra previsto).
- 2.9 Il trattamento dei rifiuti (operazioni R12, R4) deve avvenire nel rispetto delle limitazioni eventualmente fissate attraverso le indicazioni dell'Allegato A.1. Laddove i rifiuti siano destinabili ad operazioni R4, questa deve essere la destinazione da privilegiare.
- 2.10 Le operazioni R12, R4 (costituite da selezione e cernita) devono avvenire su rifiuti identificati da singoli C.E.R. medesima matrice, evitando aggregazioni preliminari o contestuali di rifiuti diversi (cfr. punto 2.5, primo alinea). I rifiuti potranno essere collocati in un'area/linea impiantistica precedentemente oggetto di deposito e/o trattamento di rifiuti con diversa matrice solo dopo che questa è stata sgomberata e pulita dalle diverse matrici presenti in precedenza.
- 2.11 Le operazioni R12 devono essere comunque tese a migliorare il successivo recupero di materia dai rifiuti, pertanto principalmente condotte al fine di allontanare frazioni indesiderate/escluse in relazione al successivo recupero, ovvero di separare le diverse frazioni da avviare disgiuntamente ad ulteriore recupero e/o conformare ad omogenee caratteristiche le matrici/rifiuti coincidenti (es. pezzatura, umidità).
- 2.12 Le operazioni di recupero R4 comprendono/consistono in interventi di selezione/cernita dei rifiuti e/o aggregazione di frazioni costituite da matrici omogenee di metalli, effettuati mediante utilizzo di macchine operatrici o manualmente, e/o interventi di riduzione volumetrica con pressa-cesoia e/o separazione, comunque con controlli per lotti relativi al possesso delle caratteristiche previste per i materiali da generare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. È fatto divieto di preliminare o contestuale aggregazione di frazioni con caratteristiche non rispondenti ai materiali da generare (con riferimento al contenuto di sostanze non desiderate) pur potendosi produrre aggregati conformi.
Sono avviabili al recupero R4 di rottami metallici di ferro e sue leghe destinati all'industria siderurgica (con generazione di materiali di cui all'ID 01 in Allegato A.2) i rifiuti ai C.E.R. 100299, 120101, 120102, 150104, 160116, 160117, 160122, 170405, 170407, 191001, 191202, 200140, fatte salve le limitazioni previste in Allegato A.1.
Sono avviabili al recupero R4 di rottami metallici di alluminio e sue leghe destinati all'industria metallurgica (con generazione di materiali di cui all'ID 02 in Allegato A.2) i rifiuti ai C.E.R. 120103, 120104, 120199, 150104, 160116, 160118, 160122, 170402, 170407, 170411, 191002, 191203, 200140, fatte salve le limitazioni previste in Allegato A.1.
Sono avviabili al recupero R4 di rottami metallici di rame e sue leghe destinati all'industria metallurgica (con generazione di materiali di cui all'ID 03 in Allegato A.2) i rifiuti ai C.E.R. 120103, 120104, 120199, 150104, 160118, 160122, 160216, 170401, 170407, 170411, 191002, 191203, 200140, fatte salve le limitazioni previste in Allegato A.1.
- 2.13 L'utilizzo dei vari macchinari installati (es. pressa-cesoia, macinatore/granulatore) dovrà avvenire per tipologie separate di rifiuti, provvedendone una idonea pulizia prima di dedicarli a matrici con differenti caratteristiche.
- 2.14 I rifiuti generati quale finalità delle operazioni R12 dovranno essere sollecitamente collocati negli

appositi settori in condizioni di appropriato stoccaggio (laddove previsto in Allegato A.1), ovvero in deposito temporaneo (ex art. 183, comma 1, lettera bb, e art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006).

- 2.15 Le materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed alla specifica disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto, come riportato sinteticamente in Allegato A.2. Tali caratteristiche devono essere verificate a cura del soggetto autorizzato. È fatto altresì obbligo allo stesso di tenere, a disposizione degli organi di vigilanza, copia della documentazione tecnico-normativa e/o contrattuale riportante le specifiche caratteristiche richieste ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto generati, nonché i riscontri delle verifiche effettuate. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da norme nazionali e comunitarie in materia di produzione ed immissione sul mercato dei corrispondenti materiali/prodotti laddove previste ed applicabili (es. norme CLP, REACH).
- 2.16 Con riferimento alle attività di recupero R4 sono da applicarsi limitazioni, interventi, procedure, requisiti e controlli eventualmente richiamati dalle norme indicate come "Riferimento specifico" in Allegato A.2 od a cui le stesse fanno riferimento.
- 2.17 Per ogni partita di materiale che cessa la qualifica di rifiuto di cui agli ID 01+03 in Allegato A.2 prodotto dalle operazioni di recupero deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità, secondo il modello indicato dalla applicabile Regolamentazione UE (di cui ai punti 2.22 e 2.23) per i pertinenti materiali.
- 2.18 Quanto ottenuto dai trattamenti di recupero R4, tesi ad ottenere materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovrà essere collocato nel dedicato deposito post-trattamento (laddove previsti al punto 1.3, lettera k), segnalato in modo inequivocabile con appropriata tabellatura (anche in relazione all'identificabilità della specifica partita) e comunque assoggettato alle verifiche necessarie. Solo al termine di tali verifiche di conformità e dopo la redazione della dichiarazione di conformità (pertanto a recupero terminato) il materiale potrà e dovrà essere immediatamente collocato nel dedicato deposito (laddove previsto al punto 1.3, lettere l, m, n, o, p, q) e comunque idoneamente segnalato con appropriata tabellatura (che ne indichi almeno la natura secondo la descrizione generale riportata in Allegato A.2).
- 2.19 Per quanto ottenuto dai trattamenti di recupero R4, il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali di cui agli ID 01+03 in Allegato A.2 potrà avere definitiva efficacia, ferme le condizioni precedenti, solo al momento della cessione dal produttore ad un altro detentore.
- 2.20 Qualora quanto ottenuto dalle operazioni R4 esperite si riveli non idoneo alla cessazione della qualifica di rifiuto, a causa della mancata conformità chimico-analitica (laddove prevista) alle specifiche dei materiali in produzione, deve essere qualificato rifiuto da destinarsi ad ulteriore gestione conforme (in termini di tipologia di trattamento) alla natura della mancata conformità; lo stesso deve essere collocato in deposito temporaneo o stoccaggio (laddove autorizzato).
- 2.21 È obbligo del produttore del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto garantire la corretta destinazione ad utilizzo del medesimo, attraverso cessione diretta all'utilizzatore, o vincolandola attraverso appropriate scritture in contratti/documenti di fornitura (laddove la cessione avvenga verso intermediari/commercianti). La documentazione comprovante il rispetto dell'obbligo deve essere mantenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza.
- 2.22 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al Regolamento UE 333/2011, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rottami di ferro, acciaio e alluminio tesa a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare alla Provincia l'avvenuto rinnovo degli accertamenti di idoneità del sistema di gestione della qualità effettuati dall'organismo/verificatore incaricato ex Regolamento UE 333/2011 trasmettendo senza ritardo copia delle attestazioni allo stesso rilasciate.
- 2.23 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al Regolamento UE 715/2013, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rottami di rame tesa a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare alla Provincia l'avvenuto rinnovo degli accertamenti di idoneità del sistema di gestione della qualità effettuati dall'organismo/verificatore incaricato ex Regolamento UE 715/2013 trasmettendo senza ritardo copia delle attestazioni allo stesso rilasciate.
- 2.24 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 49/2014, con particolare riferimento ai relativi Allegati VII e VIII (limitatamente alle operazioni di stoccaggio), le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e le fasi interessate.
- 2.25 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 209/2003 (veicoli fuori uso), le quali si intendono

qui espressamente richiamate, con particolare riferimento alla gestione delle matrici e delle fasi interessate relativamente ai rifiuti al C.E.R. 160106 ed all'inerente contabilizzazione.

- 2.26 I rifiuti decadenti generati dai trattamenti (ivi comprese le matrici che dopo trattamento non hanno comunque cessato la qualifica di rifiuto) dovranno essere sollecitamente collocati negli appositi depositi di cui al punto 1.3, lettera r, in condizioni di deposito temporaneo (come definite all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006), ovvero collocati in messa in riserva nei pertinenti settori indicati in Allegato A.1 (in tale caso alla presa in carico si applica quanto disposto al punto 2.6).
- 2.27 I rifiuti stoccati, in uscita dall'impianto, devono essere conferiti a soggetti gestori autorizzati, escludendo ulteriori passaggi da impianti di stoccaggio, se non strettamente e direttamente connessi agli impianti di gestione finali ove i rifiuti stessi sono destinati (intendendosi per impianto strettamente e direttamente connesso un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, i rifiuti devono necessariamente transitare perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero finale). Analogamente a quanto sopra, i rifiuti prodotti, ottenuti quale matrice target delle operazioni R12 devono essere conferiti ad impianti di gestione finale degli stessi o ad impianti strettamente e direttamente connessi ad impianti di gestione finale.
Per i rifiuti in uscita dall'insediamento e destinati ad impianti che ne effettuano il recupero con cessazione della qualifica di rifiuto in base ad interventi autorizzati ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, la documentazione di accompagnamento (formulario di identificazione od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) deve dare riscontro, con specifica annotazione, circa la effettiva riconducibilità ai rifiuti previsti dall'autorizzazione del soggetto destinatario (es. richiamo tipologia ex D.M. 05/02/1998, limitazione di provenienza, indicazione effettiva matrice).
In relazione ai rifiuti ottenuti quali obiettivo del trattamento di matrici combustibili effettuato presso l'impianto, gli stessi devono essere destinati a recupero materia e non direttamente od indirettamente ad incenerimento o coincenerimento o recupero di energia.
- 2.28 Il transito, lo scarico, la movimentazione, il deposito ed il trattamento dei rifiuti dovranno essere condotti attraverso modalità atte a garantire l'assenza di deriva incontrollata (emissioni diffuse/sversamenti al suolo) di polveri, particolato e liquidi, con gestione ordinata di rifiuti e materiali ed evitando lo sviluppo e la diffusione di odori molesti e l'innescio di fenomeni di fermentazione od altra trasformazione. In particolare:
a) si deve provvedere al mantenimento della pulizia (da polveri, terre, etc.) dell'intera area pavimentata
b) le emissioni diffuse generate dall'attività, riconducibili al traffico veicolare, a deposito e movimentazione di rifiuti e materiali, alla movimentazione del materiale, alle fasi di cernita e selezione e di adeguamento volumetrico, devono essere contenute attraverso adeguate modalità di conduzione delle operazioni.
Sono fatte salve le prescrizioni, limitazioni ed indicazioni derivanti da specifica autorizzazione ex Parte V del D.Lgs. 152/2006 e regolamentazione regionale in materia.
- 2.29 Tutte le aree di transito, movimentazione, deposito e trattamento dei rifiuti e quelle interessate dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Devono inoltre essere mantenute in piena efficienza, con idonea pavimentazione che non deve presentare soluzioni di continuità, fessurazioni o comunque condizioni tali da provocare contatto con l'ambiente circostante (ed in particolare il suolo) di materiali o liquidi derivanti dai rifiuti. Dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia tutte le griglie di scolo delle acque meteoriche decadenti dalle coperture e dai piazzali, nonché i manufatti di sedimentazione e di disoleazione. Deve essere mantenuta integrità delle strutture di stoccaggio e contenimento adottate.
- 2.30 Il soggetto autorizzato deve adoperarsi affinché gli spazi esterni siano mantenuti puliti ed ordinati, verificando che non diventino ricettacolo di infestanti, roditori o animali randagi, intervenendo con specifici trattamenti, anche periodici, laddove necessario. La recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale deve essere adeguatamente mantenuta, avendo cura di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause.
- 2.31 Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso a secco nel caso di sversamenti di materiali solidi o polverulenti, ovvero con materiale inerte assorbente nel caso di versamenti di liquidi. Necessita che la dotazione dell'impianto garantisca il contenimento e la raccolta di materiali eventualmente sversati in caso di incidenti o situazioni di emergenza. Quanto derivante dalle operazioni di pulizia in argomento deve essere adeguatamente gestito, come rifiuto prodotto, nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2.32 Non sono previste operazioni di lavaggio degli automezzi.
- 2.33 I rifiuti in ingresso, nonché rifiuti e materiali in uscita dall'impianto devono essere oggetto di pesatura.

- 2.34 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni (DPI) in base al rischio valutato e comunque atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione; le aree dovranno essere attrezzate con apposite tabelle contenenti le norme comportamentali richieste.
- 2.35 Devono essere poste in essere le azioni di monitoraggio previste ed indicate in Allegato A.3. Deve essere attuata una costante manutenzione periodica (secondo le scadenze previste) di tutte le attrezzature e mezzi impiegati nell'attività e dei sistemi di emergenza (in conformità a quanto riportato nei manuali forniti dal costruttore). Devono inoltre essere effettuate regolari ispezioni e manutenzioni ad aree/impianti di gestione dei rifiuti, prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita.
- 2.36 Il soggetto autorizzato deve provvedere affinché l'apparecchiatura adibita ai controlli radiometrici venga periodicamente tarata e deve essere sempre in grado di esibire un certificato di taratura e calibrazione valido (e riportante la successiva scadenza della verifica); tale apparecchiatura deve essere mantenuta in efficienza.
- 2.37 Di ogni intervento di monitoraggio/manutenzione effettuato, del relativo esito e degli eventuali interventi effettuati per porre rimedio a carenze riscontrate dovrà essere tenuta traccia documentale in sito, a disposizione degli organi di vigilanza (es. registro di controllo e manutenzione) a cura del direttore tecnico responsabile.
- 2.38 Laddove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni, l'approntamento/organizzazione dell'impianto e la gestione dei rifiuti dovranno avvenire ed essere mantenuti con le modalità, le garanzie ed i presidi previsti in fase di progetto e comunque nel rispetto delle finalità fissate all'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione e di prevenzione; deve essere mantenuta l'efficacia dei presidi previsti.
- 2.39 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate (amministrative, toponomastiche, di rappresentanza, cessazione attività, etc. o previste ai punti 3.2 e 3.3) devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

3. OSSERVAZIONI

- 3.1 Si ricorda che per i rifiuti gestiti e per quelli originati dall'attività il soggetto autorizzato è soggetto, secondo le specifiche dettate dalla norma (anche in relazione alla relativa operatività), ai seguenti obblighi:
- registrazione di carico e scarico sull'apposito registro, di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 (data e quantità dei rifiuti avviati ad operazioni di trattamento potranno essere riportate in annotazione alle corrispondenti registrazioni di carico, integrati con l'indicazione del lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ottenuto), ovvero adempimenti stabiliti da altro sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti vigente;
 - comunicazione annuale al catasto regionale dei rifiuti, ex art. 189 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazioni di cui alla D.G.R. 10619/2009 ed alla D.G.R. 2513/2011, emanate in forza dell'art. 18 della L.R. 26/2003.
- Per i rifiuti generati/decadenti da operazioni R4 e R12 la codifica dovrebbe in generale essere riferita al capitolo 1912 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (ferma restando la possibilità di mantenimento del codice originario per i rifiuti per i quali natura e caratteristiche non vengono sostanzialmente modificate; es. meri interventi di grossolana o minima asportazione materiali indesiderati da una matrice sostanzialmente invariata, meri interventi di adeguamento volumetrico/geometrico).
- Per la compilazione dei registri di carico e scarico è opportuno utilizzare in annotazione le sigle di identificazione di contenitori, cumuli, lotti.
- Dovranno altresì essere effettuate le eventuali ulteriori registrazioni, annotazioni e/o contabilizzazioni necessarie alla determinazione degli obiettivi di recupero per le specifiche tipologie di rifiuti o matrici, laddove indicati dalle vigenti norme.
- 3.2 L'attività deve essere condotta secondo modalità che assicurino il contenimento delle emissioni acustiche entro i limiti acustici di zona stabiliti dal Comune ai sensi della L. 447/1995.
- 3.3 L'attività risulta rientrare tra quelle indicate dal D.P.R. 151/2011, l'esercizio dell'impianto è pertanto subordinato agli adempimenti relativi a tale normativa. L'attività dovrà essere sempre condotta nei limiti di quanto disposto dalle disposizioni in materia di prevenzione incendi; laddove previste limitazioni più restrittive derivanti dall'applicazione di tali norme, il soggetto autorizzato è tenuto a darne comunicazione alla Provincia ed al Comune competenti.
- 3.4 I rifornimenti di carburante dovranno essere effettuati su aree impermeabilizzate e deve essere detenuto in insediamento materiale assorbente.

- 3.5 Il soggetto autorizzato è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, nonché di conformità degli impianti tecnologici e dei macchinari installati o comunque utilizzati; necessita sia data ottemperanza alla normativa inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori giornalmente coinvolti in operazioni a rischio; durante la conduzione e manutenzione dell'impianto dovranno essere definite ed adottate tutte le misure e dotazioni di sicurezza relative ai rischi connessi con l'attività lavorativa, nel rispetto della normativa d'igiene del lavoro e di prevenzione degli ambienti di vita, a tutela di salute, incolumità, benessere e sicurezza dei lavoratori e della popolazione; deve essere mantenuto il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

4. PIANI

4.1 Ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Le modalità esecutive degli interventi dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia: a tale fine deve essere previamente trasmesso alla Provincia un idoneo programma/progetto che dovrà contenere (anche fissandone i tempi):

- gli esiti della verifica dello stato di conservazione della pavimentazione delle aree adibite a stoccaggio e trattamento rifiuti e raccolta e trattamento acque di dilavamento piazzali;
- i riscontri dei controlli esperiti sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta (in caso le condizioni dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione);
- i necessari interventi previsti di demolizione di strutture e/o sistemazione/ripristino/recupero dell'area (anche sulla base di quanto scaturito dalle verifiche esperite) in accordo con lo strumento urbanistico vigente;
- la previsione di rimozione dall'area dei rifiuti presenti, di quelli generati con il ripristino, nonché dei materiali non più utilizzati.

La Provincia si riserva la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria. In caso di inottemperanza del soggetto obbligato la garanzia finanziaria non potrà essere svincolata.

4.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato è tenuto a provvedere alla redazione od eventuale revisione del piano di emergenza in ordine a quanto disposto con l'art. 26-bis del D.L. 113/2018, come convertito dalla L. 132/2018, ed a fissare gli adempimenti connessi in relazione ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e/o di altri organismi. Laddove non già esistente, dovrà inoltre predisporre un piano dettagliato di radioprotezione, redatto da un esperto qualificato in materia, da tenere presso l'insediamento; il piano dovrà contenere anche le procedure da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività.

Soggetto : Eredi Cattaneo Giuseppe di Cattaneo Riccardo S.r.l. -
 Sede legale : Credera Rubbiano, via E. Mattei, 5 -
 Ubicazione impianto : Credera Rubbiano, via E. Mattei, 5 -

Elenco dei rifiuti e delle operazioni autorizzate, con indicazione dei settori di operatività interessati (cfr. punto 1.3 in Allegato A)

C.E.R.	IPericolos	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati			
			R13	R12 s/c ⁽¹⁾	R12 r/v ⁽²⁾	R4
020104		rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	A.12			
070213		rifiuti plastici	A.12			
100210		scaglie di laminazione (limitatamente a frazioni non polverulente o fini)	A.4, A.5, A.8, A.8a, A.8b, A10a			
100299		rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti metallici ferrosi)	A.4, A.5, A.8, A.8a, A.8b, A10a	⁽³⁾ B.0, C.2	⁽³⁾ C.2	⁽³⁾⁽⁶⁾ B.0, C.2
100501		scorie della produzione primaria e secondaria	A.2, A.9, A.9a	B.0, C.2	C.2	
120101		limatura e trucioli di metalli ferrosi (limitatamente a frazioni non polverulente o fini)	A.4, A.5, A.8, A.8a, A.8b, A10a	⁽³⁾ B.0, C.2	⁽³⁾ C.2	⁽³⁾ B.0, C.2
120102		polveri e particolato di metalli ferrosi (limitatamente a frazioni non polverulente o fini)	A.4, A.5, A.8, A.8a, A.8b, A10a	⁽³⁾ B.0, C.2	⁽³⁾ C.2	⁽³⁾ B.0, C.2
120103		limatura e trucioli di metalli non ferrosi (limitatamente a frazioni non polverulente o fini)	A.2, A.9, A.9a	⁽⁴⁾⁽⁵⁾ B.0, C.2	⁽⁴⁾⁽⁵⁾ C.2	⁽⁴⁾⁽⁵⁾ B.0, C.2
120104		polveri e particolato di metalli non ferrosi (limitatamente a frazioni non polverulente o fini)	A.2, A.9, A.9a	⁽⁴⁾⁽⁵⁾ B.0, C.2	⁽⁴⁾⁽⁵⁾ C.2	⁽⁴⁾⁽⁵⁾ B.0, C.2
120105		limatura e trucioli di materiali plastici	A.12			
120199		rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione diversi dalla limatura, trucioli e polveri di rifiuti metallici non ferrosi)	A.2, A.4, A.5, A.8, A.8a, A.8b, A.9, A.9a, A10a	⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ B.0, C.2	⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ C.2	⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾ B.0, C.2
150101		imballaggi di carta e cartone	A.12			
150102		imballaggi di plastica (limitatamente a rifiuti non derivanti da raccolta differenziata rifiuti urbani, con particolare riferimento a raccolte che comprendano contenitori per liquidi)	A.12			
150103		imballaggi in legno	A.7	A.7		
150104		imballaggi metallici (limitatamente a rifiuti non derivanti da raccolta differenziata rifiuti urbani, con particolare riferimento a raccolte che comprendano contenitori per liquidi)	A.2, A.4, A.5, A.8, A.8a, A.8b, A.9, A.9a, A10a	⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ B.0, C.2	⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ C.2	⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾ B.0, C.2
150105		imballaggi compositi (limitatamente a rifiuti non derivanti da raccolta differenziata rifiuti urbani, con particolare riferimento a raccolte che comprendano contenitori per liquidi)	A.12			
150106		imballaggi in materiali misti (limitatamente a rifiuti non derivanti da raccolta differenziata rifiuti urbani, con particolare riferimento a raccolte che comprendano contenitori per liquidi)	A.6	⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁷⁾ A.6		
150107		imballaggi di vetro (limitatamente a rifiuti non derivanti da raccolta differenziata rifiuti urbani, con particolare riferimento a raccolte che comprendano contenitori per liquidi)	A.12			
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	A.12			
160103		pneumatici fuori uso	A.11			
160106		veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (limitatamente a carcasse già oggetto di messa in sicurezza e di fasi di promozione del riciclaggio di cui al D.Lgs. 209/2003)	A.10		C.2	

C.E.R.	Pericolo	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati			
			R13	R12 s/c ⁽¹⁾	R12 r/v ⁽²⁾	R4
160116		serbatoi per gas liquefatto (limitatamente ai serbatoi metallici già sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza e bonifica a matrice di Fe e Al)	A.4, A.5, A.8, A.8a, A.8b, A10a	B.0, C.2	C.2	B.0, C.2
160117		metalli ferrosi	A.4, A.5, A.8, A.8a, A.8b, A10a	B.0, C.2	C.2	B.0, C.2
160118		metalli non ferrosi (limitatamente a cavi elettrici ed altri rottami con matrici di Al, Cu e relative leghe)	A.1, A.2, A.9, A.9a	B.0, C.2	C.2	⁽⁶⁾ B.0, C.1, C.2
160119		plastica	A.12			
160120		vetro	A.12			
160122		componenti non specificati altrimenti (limitatamente a frazioni contenenti metalli, coese/composite e prevalentemente metalliche)	A.4, A.5, A.8, A.8a, A.8b, A10a	B.0, C.2	C.2	⁽⁶⁾ B.0, C.2
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	A.3			
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215 (limitatamente a componenti che comunque costituiscono RAEE, cavi elettrici e materie plastiche non costituenti RAEE)	A.1 ⁽⁸⁾ , A.3 ⁽⁹⁾⁽¹¹⁾ , A.12 ⁽¹⁰⁾			⁽⁸⁾ C.1
160801		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	A.3a			
170101		cemento	A.13			
170102		mattoni	A.13			
170103		mattonelle e ceramiche	A.13			
170107		miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106	A.13			
170201		legno	A.12			
170202		vetro	A.12			
170203		plastica	A.12			
170302		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	A.13			
170401		rame, bronzo, ottone	A.2, A.9, A.9a	B.0, C.2	C.2	B.0, C.2
170402		alluminio	A.2, A.9, A.9a	B.0, C.2	C.2	B.0, C.2
170403		piombo	A.2, A.9, A.9a	B.0, C.2	C.2	
170404		zinco	A.2, A.9, A.9a	B.0, C.2	C.2	
170405		ferro e acciaio	A.4, A.5, A.8, A.8a, A.8b, A10a	B.0, C.2	C.2	B.0, C.2
170406		stagno	A.2, A.9, A.9a	B.0, C.2	C.2	
170407		metalli misti	A.2, A.9, A.9a	B.0, C.2	C.2	⁽⁶⁾ B.0, C.2
170411		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	A.1			⁽⁶⁾ C.1
170802		materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	A.13			
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	A.13			
191001		rifiuti di ferro e acciaio	A.4, A.5, A.8, A.8a, A.8b, A10a	⁽³⁾ B.0, C.2	C.2	B.0, C.2
191002		rifiuti di metalli non ferrosi	A.2, A.9, A.9a	⁽⁴⁾⁽⁵⁾ B.0, C.2	⁽⁴⁾⁽⁵⁾ C.2	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁷⁾ B.0, C.2
191202		metalli ferrosi	A.4, A.5, A.8, A.8a, A.8b, A10a	⁽³⁾ B.0, C.2	C.2	B.0, C.2
191203		metalli non ferrosi	A.2, A.9, A.9a	⁽⁴⁾⁽⁵⁾ B.0, C.2	⁽⁴⁾⁽⁵⁾ C.2	⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾ B.0, C.2

C.E.R.	iPericolo	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati			
			R13	R12 s/c ⁽¹⁾	R12 r/v ⁽²⁾	R4
191204		plastica e gomma	A.12			
191205		vetro	A.12			
191207		legno diverso da quello di cui alla voce 191206	A.12			
200101		carta e cartone	A.12			
200102		vetro	A.12, A.13			
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	⁽¹¹⁾ A.3			
200138		legno diverso da quello di cui alla voce 200137	A.12			
200139		plastica	A.12			
200140		metalli	A.2, A.4, A.5, A.8, A.8a, A.8b, A.9, A.9a, A10a	⁽³⁾⁽⁴⁾ B.0, C.2	⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ C.2	⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾ B.0, C.2

⁽¹⁾ Operazioni di selezione e cernita.

⁽²⁾ Operazioni di riduzione volumetrica con pressa-cesoia.

⁽³⁾ Sono esclusi dal recupero R4 di ferro/acciaio i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come "materiali estranei" ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato I al Regolamento UE 333/2011.

Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva destinazione a recupero R4 non può essere la produzione di rottami di ferro/acciaio ai sensi del Regolamento citato.

⁽⁴⁾ Sono esclusi dal recupero R4 di alluminio e leghe i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come "materiali estranei" ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato II al Regolamento UE 333/2011.

Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva destinazione a recupero R4 non può essere la produzione di rottami di alluminio e sue leghe ai sensi del Regolamento citato.

⁽⁵⁾ Sono esclusi dal recupero R4 di rame e leghe i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come "materiali estranei" ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato I al Regolamento UE 715/2013.

Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva tipologia di destinazione a recupero R4 non può essere la produzione di rottami di rame e sue leghe ai sensi del Regolamento citato.

⁽⁶⁾ Limitatamente ai pertinenti rifiuti costituiti da ferro, alluminio, rame e/o relative leghe, secondo lo specifico metallo da recuperare.

⁽⁷⁾ Limitatamente ai rifiuti compatibili con trattamenti di semplice separazione meccanica di parti di imballaggi costituite da diversi materiali.

⁽⁸⁾ Limitatamente a cavi elettrici.

⁽⁹⁾ Limitatamente a RAEE.

⁽¹⁰⁾ Limitatamente a matrici di plastica.

⁽¹¹⁾ I RAEE gestiti sono costituiti da rifiuti delle seguenti categorie di Aee (ex Allegato III al D.Lgs. 49/2014):

4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm – non è incluso quanto appartenente alle categorie 1, 2 e 3);

5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm – non è incluso quanto appartenente alle categorie 1, 2, 3 e 6);

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Soggetto : Eredi Cattaneo Giuseppe di Cattaneo Riccardo S.r.l. -
 Sede legale : Credera Rubbiano, via E. Mattei, 5 -
 Ubicazione impianto : Credera Rubbiano, via E. Mattei, 5 -

Specifiche tecniche/merceologiche dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW) ottenibili dalle attività di recupero rifiuti

ID	Descrizione generale	Descrizione specifica	Riferimento specifico
01	Rottami di ferro ed acciaio	<p>Rottami suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie.</p> <p>Quantità totale di materiali estranei (sterili) ≤ 2 % in peso.</p> <p>Assenza di ossido di ferro in eccesso (ammesse le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali).</p> <p>Assenza, ad occhio nudo, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento.</p> <p>Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III della direttiva 2008/98/Ce, rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce e dei valori di cui all'Allegato IV del regolamento UE n. 2019/1021.</p> <p>Assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti.</p>	Regolamento UE 333/2011, Allegato I, punto 1
02	Rottami di alluminio e leghe di alluminio	<p>Rottami suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione.</p> <p>Quantità totale di materiali estranei ≤ 5 % in peso oppure resa del metallo ≥ 90 %.</p> <p>Assenza polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche</p> <p>Assenza, ad occhio nudo, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento.</p> <p>Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III della direttiva 2008/98/Ce, rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce e dei valori di cui all'Allegato IV del regolamento UE n. 2019/1021.</p> <p>Assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti.</p>	Regolamento UE 333/2011, Allegato II, punto 1
03	Rottami di rame e leghe di rame	<p>Rottami suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli.</p> <p>Quantità totale di materiali estranei ≤ 2 % in peso.</p> <p>Assenza, a vista, di ossido metallico in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.</p> <p>Assenza, a vista, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.</p> <p>Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione e non superamento dei valori di concentrazione di cui all'Allegato IV del regolamento UE n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (escluso per le caratteristiche dei metalli in lega presenti nelle leghe di rame).</p> <p>Assenza, a vista, di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti.</p> <p>Assenza, a vista, di PVC sotto forma di rivestimenti, vernici, o residui di materie plastiche.</p>	Regolamento UE 715/2013, Allegato I, punto 1

Soggetto : Eredi Cattaneo Giuseppe di Cattaneo Riccardo S.r.l. -
 Sede legale : Credera Rubbiano, via E. Mattei, 5 -
 Ubicazione impianto : Credera Rubbiano, via E. Mattei, 5 -

Azioni di monitoraggio minime prescritte

Oggetto monitoraggio	Parametri da rilevare	Frequenza
Rifiuti in ingresso	Verifica documentale e de visu di accettabilità all'impianto.	Per ogni singolo carico.
	Verifica analitica di accettabilità all'impianto, con parametri secondo necessità o previsti in fase di omologa sotto la responsabilità del direttore tecnico responsabile, ovvero disposta da specifiche norme o prescrizioni.	In generale: per ogni partita di rifiuti conferita. Se partite provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore): almeno semestrale e comunque ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o del rifiuto.
Rifiuti in uscita	Verifica de visu, conoscitiva e/o analitica, secondo quanto previsto dal Decreto direttoriale 9 agosto 2021, n. 47, finalizzata alla codifica.	Prima della collocazione in deposito temporaneo/stoccaggio, comunque prima del conferimento ad impianti di gestione rifiuti terzi.
Materiali in uscita	Verifica possesso dei requisiti richiesti.	Per ogni partita di specifico materiale prodotto.
Emissioni in atmosfera	Polveri totali, sostanze inorganiche (sotto forma di polvere) ex dell'Allegato I, Parte II, alla Parte V del D.Lgs n. 152/06 (Tabella B, Classe III).	Annuale.
Acque di scarico in pubblica fognatura (al pozzetto di campionamento PC1)	pH, Temperatura, Conducibilità, BOD ₅ , COD, Solidi Sospesi Totali, Azoto Ammoniacale (come NH ₄), Azoto nitrico (come N), Azoto nitroso (come N), Azoto totale (come N), Fosforo Totale (come P), Idrocarburi Totali, metalli (Cu, Fe, Al, Zn, Cd, Cr tot., Hg, Ni, Pb) (Tab 3 Allegato 5 alla Parte III D.Lgs 152/2006 - colonna "scarico in rete fognaria").	Annuale.
Tenuta delle strutture impermeabilizzanti	(ispezione e manutenzione).	Annuale.

Il campionamento, la preparazione e l'analisi di rifiuti ed EoW devono essere effettuate secondo le norme tecniche vigenti (di carattere specifico o generale).

Gli esiti delle analisi e/o dei riscontri devono essere conservati presso l'insediamento per un periodo non inferiore a quello di validità dell'autorizzazione.

Soggetto : Eredi Cattaneo Giuseppe di Cattaneo Riccardo S.r.l. -
 Sede legale : Credera Rubbiano, via E. Mattei, 5 -
 Ubicazione impianto : Credera Rubbiano, via E. Mattei, 5 -
 C.F. : 01096250194

L'autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs. 152/2006 è modificata (in coerenza con l'applicazione dell'art. 208) nei termini, nelle condizioni e con le prescrizioni indicati di seguito, sulla base del parere rilasciato con decreto del Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona n. 80/21.

DESCRIZIONE

- Attività svolta: messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi per lo più a matrice metallica, oltre ad altre tipologie di rifiuti non pericolosi (carta, cartone, vetro, materie plastiche) (Cod. ATECO 2007: 38.31.1);
- le varianti sostanziali all'attività di gestione rifiuti proposte dalla Ditta non comportano variazioni alla configurazione degli scarichi in pubblica fognatura attualmente autorizzata, pertanto in riferimento agli aspetti di competenza si conferma, nei termini di seguito riportati, il parere favorevole già precedentemente espresso (con decreto n. 93/18 del 28/09/2018) e si provvede ad aggiornare i limiti di accettabilità dello scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali in pubblica fognatura, a seguito dell'avvenuto collegamento della rete fognaria dell'area industriale "Cascinotti" alla rete fognaria dell'abitato di Credera, a sua volta afferente al depuratore "Serio 3" di Montodine.

È autorizzato, alle condizioni che danno luogo alla sua formazione descritte nella documentazione tecnica allegata all'istanza, il seguente scarico in pubblica fognatura (così come identificato sulla planimetria Tavola 2 allegata al presente atto):

SCARICO SC1	COORDINATE GAUSS BOAGA		RECAPITO
	x 1551254	y 5017351	Pubblica fognatura nera di Via Enrico Fermi
	PROVENIENZA E TIPO DELLE ACQUE SCARICATE		
	Componenti soggette ad autorizzazione: - acque meteoriche di dilavamento piazzali (sup. scolante di 6.297 mq) Componenti non soggette ad autorizzazione: - acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici)		
ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PIAZZALI (soggette alle disposizioni del R.R. n. 4/2006)			
POZZETTO DI CAMPIONAMENTO		LIMITI DI ACCETTABILITÀ IMPOSTI	
identificato con la sigla PC1		Valori limite della colonna "scarico in rete fognaria" di Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	
MODALITÀ DI SCARICO	SUPERFICIE SCOLANTE	TIPO DI TRATTAMENTO PREVISTO	
Discontinuo occasionale	6.297 m ²	Fisico (accumulo/ sedimentazione - disoleazione – filtrazione su quarzite - adsorbimento su carbone attivo e resine sintetiche selettive)	

Osservazioni:

È inoltre presente il seguente punto di scarico non assoggettato all'attuale regime autorizzativo:

SCARICO	RECAPITO	COMPONENTI PARZIALI DELLO SCARICO
SC2	Pubblica fognatura bianca di Via Enrico Fermi	- acque meteoriche pluviali (superficie coperta di 1.650 m ²) - eventuali acque di dilavamento dei piazzali eccedenti le acque di prima e seconda pioggia assoggettate al trattamento

Verifica presenza sostanze pericolose:

Sulla base della documentazione tecnica agli atti, non si esclude la possibile presenza nel sito (ancorché non dovuta a produzione, trasformazione o utilizzazione) di sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, seppur gestite con modalità tali da minimizzare il rischio della loro presenza nelle acque di scarico. In via prudenziale si ritiene comunque di inserire nell'ambito delle analisi di cui alla lettera c. del successivo paragrafo "Prescrizioni", un opportuno set di parametri tratti dalla suddetta Tabella 5 che dovranno presentare una concentrazione rilevata entro i limiti di legge.

Titolare dello scarico:

Ai fini dell'applicazione dei contenuti del presente atto, si individua quale titolare dello scarico il Legale Rappresentante della ditta o suo delegato sulla base di specifici e adeguati atti.

PRESCRIZIONI (assoggettate al regime sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/2006):

- il punto assunto per il controllo dei limiti di accettabilità è individuato in corrispondenza del pozzetto di prelievo indicato in planimetria con la sigla PC1; tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta, mantenuto in buono stato mediante una periodica pulizia e rimozione di fanghi/sedimenti presenti sul fondo del pozzetto stesso e sempre facilmente accessibile ai soggetti incaricati del controllo;
- i limiti di accettabilità stabiliti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- al fine di accertare, in riferimento all'attività svolta nello stabilimento, il rispetto dei valori limite allo scarico, devono essere eseguite le seguenti analisi, con la indicata frequenza:

Scarico da campionare:	Acque meteoriche di dilavamento piazzali (prelevate in corrispondenza del pozzetto di campionamento PC1)		
Parametri da campionare	pH Temperatura Conducibilità BOD ₅ COD Solidi Sospesi Totali	Azoto Ammoniacale (come NH ₄) Azoto nitrico (come N) Azoto nitroso (come N) Azoto totale (come N) Fosforo Totale (come P) Idrocarburi Totali	Rame Ferro Alluminio Zinco Cadmio Cromo totale Mercurio Nichel Piombo
Frequenza di campionamento:	annuale (n. 1 campionamento per ogni anno solare)		
Modalità di campionamento:	Ammissibile campionamento istantaneo per caratterizzazione qualità ai sensi dell'art. 14, comma 1, del R.R. 4/2006 (trattandosi di uno scarico di acque di pioggia il campionamento andrà necessariamente effettuato in corrispondenza dell'attivazione dello stesso a seguito dell'evento meteorico)		

- al verificarsi di eventi accidentali che, alterando le caratteristiche dello scarico, possano costituire pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente o per l'infrastruttura fognaria e il depuratore finale, dovrà essere adottata ogni azione ritenuta idonea all'eliminazione delle cause ed al contenimento degli effetti e dovrà essere data comunicazione all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, nonché all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - A.R.P.A. - Dipartimento di Cremona, al Comune di Credera Rubbiano e a Padania Acque S.p.A., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- la ditta dovrà attuare tutti i possibili apprestamenti e accorgimenti operativi per evitare pericoli di contaminazione delle superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento; in particolare trova applicazione quanto prescritto dall'art. 8 del R.R. 4/2006:
 - le superfici scolanti vanno mantenute in condizioni di pulizia;
 - in caso di sversamenti accidentali la pulizia deve essere eseguita immediatamente, a secco nel caso di versamenti di materiali solidi o pulverulenti o con materiale inerte assorbente nel caso di versamenti di liquidi;
 - il materiale derivato dalle operazioni di pulizia deve essere avviato a gestione congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta;
- deve essere garantito il corretto e continuo funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue attraverso un'adeguata gestione e manutenzione e una sistematica pulizia;
- la Ditta è tenuta a mantenere in regolare stato di efficienza e funzionalità lo strumento di misura già installato sulla linea di scarico in uscita dall'impianto di trattamento al fine della corretta quantificazione del volume di acque meteoriche di dilavamento piazzali immesse in fognatura;

- h. il titolare dell'autorizzazione dovrà fornire ai soggetti incaricati del controllo le informazioni richieste e acconsentire l'accesso ai luoghi dai quali originano gli scarichi;

Ulteriori informazioni per il titolare dello scarico:

- a. ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a diffida, sospensione o revoca;
- b. l'autorità competente alle funzioni tecniche di vigilanza e controllo potrà avvalersi, per le verifiche tecniche, del personale del Dipartimento ARPA di Cremona o del personale del Gestore individuato ai sensi della vigente normativa in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato;
- c. il Gestore del Servizio Idrico Integrato potrà riservarsi di effettuare tutte le eventuali analisi che ritenesse necessarie;
- d. la Ditta autorizzata è tenuta alla denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate in fognatura nera nell'anno precedente, da presentare ogni anno, entro il 28 febbraio, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.) e all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona ai fini della tariffazione del servizio di fognatura e del servizio di depurazione. A tal proposito si precisa che la determinazione dei volumi scaricati è da effettuarsi con le seguenti modalità:
- volume di acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici): assunto pari al volume prelevato da acquedotto;
 - volume di acque meteoriche di dilavamento piazzali: determinato mediante apposito strumento di misura installato all'uscita dell'impianto di trattamento;
- e. i campionamenti dello scarico e gli accertamenti analitici prescritti dovranno essere effettuati secondo le seguenti indicazioni:
- il campionamento dovrà essere effettuato con le modalità riportate alla lettera c. del paragrafo "Prescrizioni", atte a garantire la rappresentatività del campione prelevato;
 - gli accertamenti analitici dovranno essere eseguiti avvalendosi di un laboratorio d'analisi preferibilmente accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri richiesti;
 - il referto analitico dovrà permettere la corretta individuazione delle acque reflue campionate, riportandone la tipologia e la sigla del relativo pozzetto di campionamento;
 - i referti, da conservare per almeno quattro anni, dovranno essere allegati al registro di conduzione e manutenzione dell'impianto di trattamento, e trasmessi al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.) e all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona entro il 28 febbraio di ogni anno in allegato alla "denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate" di cui alla precedente lettera d.;
- f. eventuali guasti e/o sostituzioni dello strumento di misura posto sulla linea di scarico in uscita dall'impianto di trattamento dovranno essere tempestivamente comunicati a Padania Acque S.p.A.;
- g. ferma restando l'attività di rilevazione dei volumi scaricati effettuata durante l'anno da Padania Acque S.p.A. secondo quanto disposto dall'Autorità nazionale, è auspicabile che la Ditta provveda ad effettuare le letture dello strumento di misura con adeguata periodicità, quantomeno a inizio e fine anno, in modo tale da poter determinare il volume annuo con la maggior accuratezza possibile;
- h. la gestione e la manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque, finalizzata alla conservazione della corretta funzionalità dello stesso, dovrà avvenire con adeguata periodicità ed essere debitamente documentata, annotando le operazioni eseguite sull'apposito registro di conduzione e manutenzione dell'impianto di trattamento;
- i. l'avvio a gestione dei residui derivanti dalle operazioni di manutenzione di cui al punto precedente, classificati rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, dovrà avvenire con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti;
- j. la Ditta è tenuta a dare evidenza dell'allontanamento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque inviando al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.), in allegato alla "denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate" di cui sopra, copia dei formulari (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) degli avvenuti conferimenti a gestione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.